

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV) .....	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	8
DIFESA (IV) .....	»	21
FINANZE (VI) .....	»	25
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	27
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	31
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	34
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	41
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	42
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	44
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	46

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

PAGINA BIANCA

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame di un'istanza inviata dal legale dell'on. Vittorio Sgarbi .....	3
AVVERTENZA .....	6

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 4 luglio 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

**Seguito dell'esame di un'istanza inviata dal legale dell'on. Vittorio Sgarbi.**

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno di oggi prevede il seguito dell'esame di una istanza con la quale il legale dell'on. Sgarbi, in nome e per conto del proprio assistito – nel denunciare alcune asserite irregolarità che sarebbero state commesse dalla magistratura inquirente nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'on. Sgarbi stesso – chiede che la Camera adotti talune iniziative a tutela delle prerogative parlamentari previste dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e, in particolare, valuti la sussistenza dei presupposti per sollevare conflitto di attribuzione nei confronti dall'Autorità giudiziaria precedente.

Ricorda che l'istanza in questione è stata trasmessa dal Presidente della Camera affinché la Giunta per le autorizzazioni esprima le proprie valutazioni di competenza. All'istanza è allegata della documentazione, che è a disposizione per la consultazione in sede.

Rammenta ancora che, nelle precedenti sedute del 20 e del 26 giugno scorsi, la relatrice, on. Cavandoli, ha illustrato la vicenda e ha delineato le questioni giuridiche sottese al caso in esame. Chiede alla stessa on. Cavandoli se intende intervenire per formulare una proposta alla Giunta.

Laura CAVANDOLI, *relatrice*, prima di formulare la propria proposta, ritiene opportuno riepilogare sinteticamente la vicenda da cui trae origine l'istanza che è stata trasmessa dal Presidente della Camera.

A tal fine, ricorda che l'on. Sgarbi – che era deputato all'epoca dei fatti – è indagato dalla Procura presso il Tribunale di Imperia per il reato di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004) perché – in concorso con altri – « *trasferiva all'estero il dipinto di interesse artistico "Concerto con bevitore" di Valentin de Boulogne, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione* ».

La predetta indagine scaturisce da un altro procedimento penale promosso dalla Procura di Siracusa nei confronti di soggetti diversi dall'on. Sgarbi, che sono accusati di aver commesso altri reati (contraffazione di opere d'arte esposte in occasione di una mostra di quadri organizzata a Noto nel 2019). Nell'ambito di tale procedimento sono stati sequestrati i telefoni cellulari e i *personal computer* degli indagati, dai quali

sono stati estratti anche *e-mail* e messaggi di testo *WhatsApp* inviati e ricevuti, tra il mese di febbraio e quello di maggio del 2020, da soggetti vicini all'on. Sgarbi (in particolare, dalla compagna, dall'assistente e dal segretario), in cui si fa specifico – anche se occasionale – riferimento all'*ex* deputato. Da tali *e-mail* e messaggi è stato possibile ricostruire la vicenda relativa al trasferimento all'estero del predetto quadro di Valentin de Boulogne e il presunto coinvolgimento dell'on. Sgarbi stesso.

Ribadisce quanto già segnalato nelle precedenti sedute e cioè che, dall'analisi dei dati estratti dai cellulari e dai *computer* sequestrati agli indagati di entrambi i procedimenti penali, non emergono né *e-mail* né messaggi di testo né messaggi vocali inviati o ricevuti da indirizzi di posta elettronica o da utenze *WhatsApp* direttamente riconducibili all'on. Sgarbi. Conferma, in particolare, che detta corrispondenza è riferibile esclusivamente a persone facenti parte dell'*entourage* dell'on. Sgarbi, che occasionalmente lo nominano.

Rammenta ancora che, nell'istanza inviata al Presidente della Camera, il legale dell'on. Sgarbi ha contestato la legittimità del sequestro, o comunque dell'acquisizione, dei messaggi di testo e delle *e-mail* in cui si fa riferimento al predetto *ex* deputato, in quanto disposti senza la preventiva autorizzazione della Camera, che a suo avviso sarebbe stata necessaria ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Alla luce di ciò, il predetto avvocato chiede: 1) « *che la Camera voglia espungere tutta la documentazione illegittimamente acquisita dal GIP di Siracusa e dai Pubblici Ministeri delle Procure di Siracusa e di Imperia in quanto riguardante la corrispondenza del parlamentare Sgarbi, acquisizione già avvenuta durante le indagini preliminari, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, con conseguente nullità del sequestro preventivo del 25.2.2021...* »; 2) « *di dichiarare che non spettava né al GIP del Tribunale di Siracusa né alle Procure di Siracusa e di Imperia acquisire agli atti dei citati procedimenti penali, corrispondenza riguardante*

*il deputato Vittorio Sgarbi (...) con conseguente annullamento del citato sequestro preventivo (...) dei messaggi di testo scambiati tra la convivente e i segretari personali del deputato e gli altri co-indagati* ».

Precisa che, in una successiva comunicazione, il medesimo legale ha integrato la precedente istanza chiedendo che la Camera sollevi conflitto di attribuzione nei confronti dell'Autorità giudiziaria procedente per asserita violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, osserva quanto segue.

Innanzitutto, ritiene che non sussistano i presupposti per dar seguito alla richiesta, rivolta alla Camera, di dichiarare che non spettava all'Autorità giudiziaria procedente acquisire la corrispondenza riguardante l'on. Sgarbi senza la preventiva autorizzazione parlamentare e quindi di espungere la stessa dal fascicolo del pubblico ministero. In particolare afferma che tale richiesta – così formulata – appare chiaramente inammissibile, in quanto la Camera non è legittimata a dichiarare, con efficacia direttamente vincolante nei confronti dell'Autorità giudiziaria, l'illegittimità dell'acquisizione documentale di cui si discute né, tantomeno, a espungere dal fascicolo del pubblico ministero i materiali sequestrati dalla magistratura inquirente. Al riguardo, evidenzia che è alla Corte costituzionale che spetta il potere di dirimere i conflitti di attribuzione promossi dall'Autorità giudiziaria o dalle Camere e quindi di annullare, in caso di lesione della prerogativa di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, l'atto illegittimamente adottato.

In secondo luogo, è dell'avviso che non possano ritenersi sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

Come anticipato nella scorsa seduta, ribadisce che la questione giuridica che la Giunta è chiamata ad affrontare è quella di stabilire se la prerogativa di cui agli articoli 68, terzo comma, della Costituzione e 4 della legge n. 140 del 2003 – che impongono all'autorità giudiziaria di chiedere preventivamente l'autorizzazione della Camera competente ove essa intenda seque-

strare la corrispondenza dei parlamentari – possa estendersi anche alla corrispondenza intercorrente solo tra soggetti terzi, qualora essa faccia riferimento ai parlamentari medesimi.

Fa presente che, per valutare tale questione, occorre analizzare la giurisprudenza costituzionale che si è recentemente espressa in modo netto sulle tematiche che sono oggi all'esame della Giunta. In proposito ritiene innanzitutto che, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, si possa dare per scontato che, nel concetto di corrispondenza contemplato dal menzionato articolo 68, terzo comma, della Costituzione, rientrino anche i messaggi inviati tramite la posta elettronica e l'applicazione *WhatsApp*, già ricevuti e letti dal destinatario.

Inoltre, sempre sulla base della predetta decisione n. 170 del 2023, è dell'opinione che si possa arrivare alla conclusione che la prerogativa della autorizzazione preventiva al sequestro di corrispondenza tuteli solo i casi in cui il parlamentare sia mittente o destinatario diretto di una comunicazione con altri soggetti (o, a maggior ragione, con altri parlamentari).

In particolare ritiene che, a sostegno di tale conclusione, depongano le seguenti argomentazioni.

1) In primo luogo sottolinea che, nel delimitare il perimetro di applicazione della garanzia in parola, la Corte costituzionale si esprime sempre in termini di « *corrispondenza di e con un parlamentare* », di « *messaggi inviati a un parlamentare o da lui provenienti* ». Inoltre, la stessa Consulta evidenzia che l'articolo 68 della Costituzione esige l'autorizzazione (preventiva) della Camera di appartenenza solo per eseguire specifici atti direttamente nei confronti dei membri del Parlamento, particolarmente suscettibili di incidere sullo svolgimento del mandato elettivo (tra cui, appunto, il sequestro di corrispondenza): non, invece, per espletare, con altri mezzi, indagini sul parlamentare né per acquisire in diverso modo informazioni che lo riguardino, ove esse siano utili alle indagini medesime (in tali termini, ricorda ancora la sentenza n. 170 del 2023).

2) In secondo luogo, evidenzia come le prerogative poste a tutela della funzione parlamentare comportino una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione – principio che è all'origine della formazione dello Stato di diritto – e perciò debbano essere interpretate alla luce della loro *ratio*, evitando improprie letture estensive (oltre alla sentenza n. 170 del 2023, si vedano le sentenze n. 38 del 2019 e n. 74 del 2013). In proposito, nota che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione sancisce una garanzia volta primariamente a proteggere l'autonomia e l'indipendenza decisionale delle Camere rispetto a indebite invadenze di altri poteri, riverberando solo strumentalmente i suoi effetti a favore delle persone investite della funzione (invita a esaminare, tra le altre, la sentenza n. 38 del 2019, l'ordinanza n. 129 del 2020 nonché le sentenze n. 74 del 2013 e n. 390 del 2007). Ricorda che il regime della autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza – posto dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 – è volto proprio ad evitare che il sequestro di corrispondenza sia indebitamente finalizzato ad incidere sul mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione delle funzioni (in tal senso, oltre alla sentenza n. 170 del 2023, ricorda anche la sentenza n. 390 del 2007 e, analogamente, le sentenze n. 38 del 2019 e n. 74 del 2013 e l'ordinanza n. 129 del 2020). Ciò posto, le sembra possibile affermare che l'eventuale acquisizione di comunicazioni cui il parlamentare non abbia preso in alcun modo parte, né come mittente né come destinatario, non sia in grado di menomare l'autonomia e l'indipendenza delle Camere, proprio per il coinvolgimento meramente indiretto del parlamentare medesimo e per la natura *de relato* delle informazioni che a lui si riferiscono. D'altra parte evidenzia che, a ragionare diversamente, la pretesa di un'autorizzazione preventiva al sequestro di corrispondenza (ogniqualevolta in essa sia semplicemente citato il nome di un parlamentare) comporterebbe una esten-

sione a dismisura della portata della prerogativa in questione.

3) Da ultimo, sostiene che all'accogliamento della tesi del legale dell'on. Sgarbi osti la stessa fisionomia del modulo procedurale di richiesta di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, così come delineato dalla Corte costituzionale nella più volte citata sentenza n. 170 del 2023. In tale decisione, infatti, la Consulta ha stabilito che – proprio per evitare indebite ingerenze e condizionamenti dell'autorità giudiziaria sull'esercizio delle funzioni parlamentari – gli organi inquirenti, senza leggere il contenuto dei messaggi, siano tenuti a chiedere preventivamente l'autorizzazione all'estrazione dei messaggi stessi dai dispositivi elettronici (telefoni cellulari, pc e altro) appena si accorgano che tra i mittenti e/o i destinatari figuri un parlamentare. Crede sia evidente, invece, che – laddove si ipotizzasse che sussista l'obbligo di autorizzazione al sequestro anche in relazione alle comunicazioni al cui interno sia semplicemente menzionato il nome di un parlamentare – occorrerebbe necessariamente postulare che l'autorità inquirente sia titolata

a leggere preventivamente il contenuto della corrispondenza e, una volta rinvenuto il nominativo del parlamentare, a chiedere successivamente l'autorizzazione alle Camere. Ma tale ipotesi ermeneutica contrasterebbe palesemente, dal suo punto di vista, con quanto ha chiaramente stabilito la Consulta in relazione alla guarentigia in discorso, che invece va necessariamente attivata in via preventiva.

Alla luce di quanto esposto, non appaiono sussistere, a suo avviso, i presupposti per accogliere le richieste del legale dell'on. Sgarbi.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta nella quale sarà votata la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle 9.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**III (Affari esteri e comunitari)  
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 4 luglio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.55 alle 16.05.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla Parte II della Costituzione. C. 1354 Boschi e C. 1921 Governo, approvato in prima deliberazione dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 8

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 4 luglio 2024. — Presidenza del Presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

#### La seduta comincia alle 16.15.

#### Modifiche alla Parte II della Costituzione.

**C. 1354 Boschi e C. 1921 Governo, approvato in prima deliberazione dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione avvia l'esame dei provvedimenti.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dispone quindi, in assenza di obiezioni, l'attivazione del circuito chiuso.

In qualità di relatore ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame degli abbinati progetti di legge costituzionale recanti modifiche alla parte II della Costituzione C. 1354 della collega Boschi e C. 1921

del Governo, già approvato in prima deliberazione dal Senato.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti dei provvedimenti al nostro esame nonché per l'ampia ricostruzione dei precedenti progetti di riforma costituzionale e del contesto in cui opera l'intervento dei due progetti di legge, passa all'illustrazione del disegno di legge costituzionale – composto da otto articoli – che, come anticipato, è stato approvato dal Senato il 18 giugno scorso, a conclusione di un esame avviato il 23 novembre 2023 presso la Commissione Affari costituzionali.

Fa presente quindi che l'articolo 1 reca l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, che consente al Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita, sul quale erano intervenuti alcuni dei precedenti progetti di riforma costituzionale. Come è noto, il primo comma di tale articolo dispone che sia senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi sia stato Presidente della Repubblica. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, che viene abrogato dal provvedimento in esame, prevede che il Capo dello Stato possa nominare senatori a vita cittadini che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Ricorda che, a seguito

della modifica intervenuta con l'articolo 3 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, è stato aggiunto un ulteriore periodo a tale comma, ai sensi del quale « il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque », risolvendo in tale senso il dubbio interpretativo sulla determinazione dell'esatto numero dei senatori a vita di nomina presidenziale.

Rileva quindi che, come riportato nella relazione illustrativa del testo originario del disegno di legge, la *ratio* della modifica costituzionale è da ricondurre a due ordini di motivi, il primo dei quali è relativo alla volontà di legittimare democraticamente e direttamente « il più ampio numero possibile di istituti della forma di governo ». Quanto al secondo, l'eliminazione dei senatori a vita sarebbe resa necessaria « dall'intervenuta riduzione del numero dei senatori, che ha ulteriormente ridotto il margine delle maggioranze in quel ramo del Parlamento ».

Anticipa che, in base all'articolo 8, comma 1, del testo in esame restano comunque « in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ». Per effetto di tale disposizione resterebbero quindi in carica gli attuali senatori di nomina presidenziale.

Fa presente che l'articolo 2, inserito nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, modifica il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione, prevedendo che l'elezione del Presidente della Repubblica possa avvenire a maggioranza assoluta solo dal settimo scrutinio e non dal quarto come attualmente previsto.

Segnala che, nel corso dei lavori della prima Commissione del Senato, l'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame (Enrico Borghi, Musolino 02.1) è stato approvato all'esito di un dibattito tra coloro che sostenevano l'opportunità di un innalzamento del quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica, alla luce della

costituzionalizzazione del premio di maggioranza disposta dall'articolo 5 del provvedimento, e quanti invece ritenevano che tale innalzamento avrebbe favorito, nell'elezione del Presidente della Repubblica, comportamenti ostruzionistici da parte di una minoranza.

L'articolo 3 del disegno di legge costituzionale interviene sul primo e sul secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione. Ricorda a tale proposito che il vigente primo comma dell'articolo 88 prevede che il Presidente della Repubblica possa, dopo aver sentito i rispettivi Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Il comma 1 dell'articolo 3 della proposta di riforma elimina la possibilità che lo scioglimento possa essere limitato a un solo ramo del Parlamento. Segnala a tale proposito che la possibilità di scioglimento anche di una Camera soltanto da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi del vigente primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, si spiega per via della differenza di durata delle legislature dei due rami del Parlamento, prevista nel testo originario dell'articolo 60 della Costituzione e venuta meno per effetto della legge costituzione n. 2 del 1963, che dispose la contestualità del rinnovo dei due rami del Parlamento. Prima di tale riforma del 1963 sarebbe stato possibile assistere a una differente composizione delle Camere derivante dal loro rinnovo non contestuale. Tale eventualità, tuttavia, non si verificò mai per effetto, dapprima, della contestuale elezione delle Camere nel 1948 per la I legislatura e, in seguito, per via degli scioglimenti anticipati del Senato nel 1953, 1958 e 1963 fino alla modifica costituzionale intervenuta nel 1963 stesso.

Quanto al vigente secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, ricorda che esso dispone che il Presidente della Repubblica non possa esercitare la facoltà di scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato (cosiddetto « semestre bianco »), salvo che gli stessi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge costituzionale, introdotto nel corso

dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, modifica la norma costituzionale, prevedendo che il Capo dello Stato non possa esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che lo scioglimento costituisca « atto dovuto ».

A tale ultimo proposito, anticipa che l'articolo 7 del disegno di legge costituzionale in esame indica i casi in cui lo scioglimento delle Camere viene disposto dal Presidente della Repubblica senza che in capo a quest'ultimo sussista alcun margine di discrezionalità. Si tratta in particolare di: scioglimento disposto nel caso in cui, dopo che non sia stata approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto e dopo che il Presidente della Repubblica abbia già rinnovato l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo, tale Governo non ottenga la fiducia neanche in quest'ultimo caso (articolo 7, comma 1, lettera *a*)); scioglimento disposto in caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata (articolo 7, comma 1, lettera *b*)); scioglimento disposto nel caso in cui esso venga proposto dal Presidente del Consiglio eletto dimissionario, previa informativa parlamentare, entro sette giorni dalle dimissioni (articolo 7, comma 1, lettera *b*)); scioglimento disposto nel caso in cui il Presidente del Consiglio eletto rassegni le dimissioni una seconda volta nel corso della stessa legislatura (articolo 7, comma 1, lettera *b*)); scioglimento disposto nel caso in cui il Presidente del Consiglio subentrante rassegni le dimissioni (articolo 7, comma 1, lettera *b*)).

In tutti tali casi, il Presidente della Repubblica, secondo quanto disposto dalla proposta di riforma in esame, potrà sciogliere le Camere anche durante gli ultimi sei mesi del suo mandato, potendosi considerare tale adempimento come « atto dovuto », non sussistendo in capo allo stesso Presidente della Repubblica alcun margine di discrezionalità.

Evidenzia che l'articolo 4, introdotto al Senato nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce interamente il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione

che, nella formulazione vigente, dispone che « nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità ». La disposizione in esame interviene in materia di controfirma degli atti del Capo dello Stato prevedendone l'esclusione in alcuni casi: nomina del Presidente del Consiglio, nomina dei giudici della Corte costituzionale, concessione della grazia e commutazione delle pene, decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, messaggi alle Camere e rinvio delle leggi.

Segnala che l'interpretazione letterale del vigente articolo 89 lascia intendere che non possa esserci nessun atto del Presidente della Repubblica che non derivi da una proposta ministeriale e che non comprenda, dunque, la partecipazione dell'Esecutivo alla formazione della decisione. Non potrebbe, di conseguenza, esistere alcuna attività del Presidente della Repubblica che non abbia come suo presupposto l'impulso governativo. Tale interpretazione è, però, stata smentita da una prassi consolidata e diretta, sin dai primi anni dell'esperienza repubblicana, alla diversificazione degli atti presidenziali, confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2016, che ha riconosciuto il diverso valore della controfirma a seconda dell'atto presidenziale a cui si appone. In particolare, nella pronuncia si stabilisce la differenziazione tra gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, espressione di poteri propri ed esclusivi del Capo dello Stato per i quali la controfirma ha valore meramente formale, e gli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi per i quali l'istituto assume, invece, una funzione anche sostanziale registrando concretamente la partecipazione del Ministro alla formazione dell'atto in quanto titolare della potestà.

Ciò premesso, fa presente che la modifica introdotta con l'articolo 4 del provvedimento in esame « codifica » come tipicamente presidenziali alcuni atti che già la dottrina riteneva tali, disponendo conseguentemente il venir meno dell'obbligo della controfirma ministeriale (nomina dei giudici della Corte costituzionale, concessione

della grazia e commutazione delle pene, messaggi alle Camere e rinvio delle leggi). Oltre a questi, la norma individua come atti non sottoposti alla controfirma anche la nomina del Presidente del Consiglio e i decreti di indizione delle elezioni e dei referendum.

L'articolo 5 del provvedimento in esame riformula l'articolo 92 della Costituzione, mantenendo inalterato il solo primo comma, relativo al riconoscimento delle diverse componenti del Governo della Repubblica, formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, i quali costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La nuova formulazione dell'articolo 92 proposta dal progetto di riforma introduce in Costituzione le seguenti novità: la previsione dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del Consiglio, che deve svolgersi contestualmente all'elezione di entrambe le Camere; la durata della carica del Presidente del Consiglio, pari a cinque anni con un limite di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti il Presidente del Consiglio abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi; il rinvio alla legge ordinaria per la definizione del sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, con previsione di un premio di maggioranza su base nazionale tale da garantire alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche; la previsione che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura, facendo venire meno la possibilità di Presidenti del Consiglio non parlamentari; la previsione che al Presidente della Repubblica spetta la revoca dei ministri, oltre che la loro nomina, su proposta del Presidente del Consiglio.

Rilevato che al centro delle modifiche all'articolo 92 della Costituzione si colloca la previsione della elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte del corpo elettorale, anticipa che, alla luce del combinato disposto tra il nuovo articolo 92,

introdotto dalla disposizione in esame, e il nuovo articolo 94, introdotto dall'articolo 7, il Governo formato dal Presidente del Consiglio eletto dovrà comunque ricevere la fiducia preventiva di entrambe le Camere, rimanendo quindi la sua esistenza legata alle vicende del rapporto fiduciario. Pertanto la durata del mandato del Presidente del Consiglio, che la proposta di riforma fissa ordinariamente in cinque anni, pari quindi alla durata del mandato parlamentare, dipenderà dalle vicende del rapporto fiduciario con le Camere.

Segnala poi che il richiamato limite al numero dei mandati del Presidente del Consiglio (non più di due legislature consecutive, che sono elevate a tre solo nell'ipotesi in cui nelle precedenti due legislature l'incarico sia stato ricoperto per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi) è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato e risulta analogo a quello oggi vigente per il mandato dei sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti (articolo 51, comma 3, TUEL) e dei presidenti delle giunte regionali (articolo 2 della legge n. 165 del 2004).

Rileva inoltre che, al fine di rafforzare la figura del Presidente del Consiglio, oltre ad affidare alla volontà popolare la scelta del Capo del Governo, il progetto di riforma in esame intende assicurare a quest'ultimo l'appoggio di una maggioranza parlamentare. A tal fine, come anticipato, il terzo comma del nuovo articolo 92 prevede che l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere sia contestuale e che il sistema che disciplina l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio sia caratterizzato da un premio di maggioranza su base nazionale.

Rammenta a tale proposito che, a differenza di quanto previsto nel testo originario del disegno di legge governativo (S. 935), che prevedeva in Costituzione l'assegnazione del 55 per cento dei seggi nelle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nella formulazione approvata dal Senato in prima lettura non si stabilisce l'entità del premio, bensì si prevede che questo sia tale da garantire « una » maggioranza dei seggi in

ciascuna delle Camere « alle liste e ai candidati » collegati al Presidente del Consiglio. Con tali previsioni si inseriscono quindi in Costituzione norme specifiche sul sistema elettorale, strettamente inteso, lasciando alla legge ordinaria il compito di dettarne la disciplina più specifica.

Fa presente che, in relazione alla disciplina di un premio di maggioranza a base nazionale dalla giurisprudenza costituzionale espressasi sull'argomento, si desume che: sono compatibili con i principi costituzionali sia la previsione di un premio « di maggioranza », che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa, sia la previsione di un premio « di governabilità », condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi e destinato ad aumentare il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto (sentenza n. 35 del 2017); il premio di « maggioranza » è soggetto allo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento all'entità della soglia che consente di accedere al premio (sentenza n. 35 del 2017); il legislatore può innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovra rappresentazione della lista di maggioranza relativa, come avviene in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l'attribuzione del premio (sentenze n. 35 del 2017, n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008 e n. 15 del 2008).

In merito alle ulteriori novità introdotte dal disegno di legge costituzionale in esame, ricorda che la disposizione – in luogo della nomina (che oggi si perfeziona mediante decreto) – attribuisce al Capo dello Stato il compito di conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente eletto, formalizzando in tal modo la scelta del corpo elettorale. Tale disposizione ha l'effetto di introdurre esplicitamente in Costituzione l'istituto dell'incarico che attualmente rap-

presenta una delle sequenze del procedimento di formazione del Governo, pur non essendo prevista dalla Costituzione.

Rileva inoltre che – rispetto al vigente secondo comma dell'articolo 92 – si prevede che la proposta del Presidente del Consiglio possa avere ad oggetto sia la nomina, sia la revoca dei ministri. Il testo non pone limiti espliciti al nuovo potere di proporre la revoca di un ministro. Ne consegue il riconoscimento al Presidente del Consiglio dei ministri della facoltà di sostituire uno o più ministri in ogni caso in cui il Presidente del Consiglio valuti necessario od opportuno un avvicendamento. Al contempo resta ferma in capo al Presidente della Repubblica la competenza ad assumere la relativa decisione, che oggi avviene per la nomina con decreto.

L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, modifica il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione prevedendo che il principio dell'elezione a base regionale del Senato debba comunque far salvo, oltre ai seggi assegnati alla circoscrizione estero (come previsto nella vigente formulazione), anche il premio su base nazionale di cui all'articolo 92 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 5 della proposta di riforma.

A tale riguardo segnala che il principio della « elezione su base regionale » del Senato, in sede di attuazione, è stato interpretato dalla legislazione elettorale come un vincolo al legislatore in riferimento alla struttura delle circoscrizioni, nel senso che ciascuna Regione costituisce una circoscrizione elettorale e che gli elettori di ciascuna Regione eleggono i rispettivi senatori, ovvero sia che i voti espressi dagli elettori di una regione contano ai fini della ripartizione dei soli seggi spettanti a quella medesima regione.

L'interpretazione in base alla quale dalla vigente previsione dell'elezione « su base regionale » conseguono diversi vincoli per la legislazione ordinaria ha riguardato, in particolare, i seguenti aspetti: l'esclusione della possibilità di prevedere l'applicazione del sistema del collegio unico nazionale,

che farebbe venir meno l'ancoraggio dei membri regionali con la base regionale in cui sono eletti; la necessità di adottare almeno un numero di circoscrizioni pari a quello delle regioni; la necessità che i collegi siano contenuti tutti all'interno di una sola regione, senza che siano ammesse circoscrizioni pluriregionali.

Rispetto alla previsione di un premio di maggioranza al Senato, la sentenza n. 1 del 2014 della Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra le altre, della previsione della legge n. 270 del 2005 di un « premio diverso per ogni Regione ». In tal modo, secondo la Corte sarebbe favorita la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea, così da compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94, primo comma, della Costituzione), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'articolo 70 della Costituzione attribuisce alla Camera ed al Senato.

In relazione al fatto che il premio previsto dalla riforma in esame sia assegnato su base nazionale occorre infine considerare che la legge n. 165 del 2017, che ha introdotto il vigente sistema di elezione della Camera e del Senato, disciplina alcune soglie di sbarramento, valevoli per l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali, che sono riferite a percentuali di voti validi a livello nazionale, oltre che per la Camera, anche per il Senato. Per la prima volta anche per l'elezione del Senato si applicano le soglie di sbarramento determinate a livello nazionale; a tal fine è stato previsto, dalla citata legge n. 165, un unico ufficio elettorale centrale nazionale che provvede a determinare le cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni, il totale nazionale dei voti validi nonché a calcolare i valori di soglia e, conseguentemente, a stabilire quali liste e coalizioni partecipino alla ripartizione dei seggi (per il Senato, decreto legislativo n. 533 del 1993, articolo 16-*bis*).

L'articolo 7, così come emendato nel corso dell'esame al Senato, intende modificare l'articolo 94 della Costituzione, vale a dire la disposizione che stabilisce il principio organizzativo cardine della forma di governo parlamentare, ossia il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo.

Come già anticipato, l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio non fa venire meno la necessità della sussistenza di un rapporto fiduciario tra le Camere e il Governo. Restano invariate, infatti, le previsioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 94, ai sensi delle quali il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, ciascuna delle quali è chiamata ad accordarla o revocarla mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

L'articolo 7, alla lettera *a*) dell'unico comma, modifica invece il terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il quale, nella versione attualmente vigente, dispone che il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione (e, dunque, dal giuramento dei suoi componenti nelle mani del Presidente della Repubblica), si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia. La proposta di riforma aggiunge anzitutto che, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Capo dello Stato sia tenuto – in prima istanza – a rinnovare l'incarico di formare il Governo al medesimo Presidente eletto.

Coerentemente con quanto disposto all'articolo 5 del provvedimento in esame, dunque, il Presidente del Consiglio dotato di investitura popolare diretta è l'unico soggetto istituzionale legittimato a ricevere l'incarico di formare un governo, incarico che il Presidente della Repubblica, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia iniziale da parte delle Camere, è tenuto a rinnovare. Qualora, anche in questa ipotesi, il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede al loro scioglimento.

Restano invariate anche le previsioni di cui ai vigenti commi quarto e quinto, i quali rispettivamente dispongono che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa

obbligo di dimissioni e che la mozione di sfiducia, oltre a dover essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Fa quindi presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 7.900 nel corso della discussione in Assemblea al Senato sul provvedimento, la lettera *b*) dell'unico comma dell'articolo 7 aggiunge, infine, all'articolo 94 della Costituzione tre nuovi commi. Secondo il nuovo sesto comma dell'articolo 94, in caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, il Presidente del Consiglio eletto rassegna le dimissioni e il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

All'approvazione di una mozione di sfiducia vengono, pertanto, ricondotti due effetti giuridicamente obbligati: le dimissioni del Presidente del Consiglio eletto e lo scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato.

Dal combinato disposto dei commi terzo e sesto dell'articolo 94 della Costituzione, così come riformato, si desume dunque che, a fronte sia della mancata approvazione della mozione di fiducia iniziale che dell'approvazione di una mozione di sfiducia al Governo guidato dal Presidente del Consiglio eletto, lo scioglimento delle Camere si configura come atto dovuto del Capo dello Stato.

Ai sensi del nuovo settimo comma, negli altri casi di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. In questa ipotesi, dunque, lo scioglimento delle Camere è un'opzione rimessa alle valutazioni del Presidente del Consiglio. A fronte dell'esercizio di tale opzione, il Presidente della Repubblica è tenuto a disporre lo scioglimento, il quale, pertanto, anche in questo caso si configura come un atto dovuto.

Qualora il Presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica conferisce, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di for-

mare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio. Per una sola volta nel corso della legislatura, dunque, a fronte della decisione del Presidente del Consiglio eletto di non procedere allo scioglimento delle Camere a seguito delle proprie dimissioni – indipendenti, come si è detto, da un voto iniziale o successivo di sfiducia – al Presidente della Repubblica viene rimessa la scelta tra il conferimento di un nuovo incarico allo stesso Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto in collegamento con il medesimo.

In virtù di quanto disposto dall'ottavo comma, il conferimento dell'incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio dimissionario, è previsto anche nei casi di decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente del Consiglio eletto.

Quanto alla decadenza del Presidente del Consiglio, segnala che, ad oggi, trattandosi di una carica non elettiva, l'istituto in questione non è disciplinato dall'ordinamento. Si tratta, infatti, di un istituto previsto con riferimento ai titolari di cariche elettive, quale effetto discendente dall'accertamento del sopravvenuto venir meno del diritto di elettorato passivo. Quanto all'impedimento permanente del Presidente del Consiglio, tale espressione rimanda a quella utilizzata all'articolo 86, secondo comma, della Costituzione con riferimento al Presidente della Repubblica.

L'articolo 8 del disegno di legge costituzionale reca le disposizioni transitorie. Come anticipato, al comma 1 si dispone che i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, restano in carica.

Il comma 2 prevede, poi, che la legge costituzionale si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento – anticipato, si desume – o della prima cessazione delle Camere – susseguente alla scadenza naturale della legislatura – successiva alla data

di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere.

Per quanto concerne il contenuto della proposta di legge C. 1354, Boschi, abbinata al disegno di legge C. 1921, già approvato dal Senato, fa presente che si compone di cinque articoli e reca modifiche agli articoli 88, 92, 94 e 95 della Costituzione. Evidenzia che l'articolo 1 della proposta di legge, sostituendo l'articolo 88 della Costituzione, prevede che il Presidente della Repubblica sciolga le Camere in caso di « dimissioni, morte o impedimento permanente » del Presidente del Consiglio.

Fa poi presente che l'articolo 2 modifica l'articolo 92 della Costituzione. In primo luogo, prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni delle Camere: non sono previste modalità di collegamento tra l'elezione del Presidente del Consiglio e l'elezione delle Camere. In secondo luogo, introduce un nuovo comma, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di nomina e di revoca dei ministri.

L'articolo 3 modifica l'articolo 94 della Costituzione, prevedendo che il Governo si presenti alle Camere per illustrare le linee programmatiche entro dieci giorni dal giuramento. È quindi abrogato il terzo comma, relativo alla richiesta della fiducia alle Camere da parte del Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, introducendo così la cosiddetta « fiducia presunta ». Per altro verso, modificando il secondo comma, la proposta in esame prevede che ciascuna Camera possa revocare – non anche accordare – la fiducia al Governo, con mozione motivata e votata per appello nominale. Prevede, inoltre, una specifica procedura in caso di voto contrario sulla questione di fiducia. In tale ipotesi, il Governo può chiedere una nuova deliberazione. In caso di voto contrario delle Camere sulla nuova deliberazione, il Presidente del Consiglio si dimette. L'articolo 3 specifica, infine, che l'approvazione di una mozione di sfiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio e quindi – in forza del nuovo testo dell'articolo 88 della Costitu-

zione, come modificato dall'articolo 1 della proposta in esame – lo scioglimento delle Camere.

Sottolinea poi che l'articolo 4 modifica l'articolo 95 della Costituzione. In particolare, esso qualifica il Presidente del Consiglio quale « organo di vertice » del Governo, che ne dirige la politica e ne è responsabile. Rispetto al testo vigente, il nuovo articolo 95, primo comma, prevede che il Presidente del Consiglio abbia la funzione di « indirizzare » – in luogo di « promuovere » – l'attività dei ministri. Viene modificato altresì il secondo comma dell'articolo 95, ove si specifica che il Presidente del Consiglio e i ministri – e non i soli ministri, come attualmente previsto – sono collegialmente responsabili degli atti del Consiglio dei ministri e, individualmente, dei loro dicasteri. Infine, si prevede l'integrazione del quinto comma, al fine di riservare alla legge la disciplina inerente agli atti di competenza del Presidente del Consiglio, quale organo di vertice del Governo.

Infine, l'articolo 5 prevede che le disposizioni in esame si applichino a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della riforma.

Matteo MAURI (PD-IDP) interviene per porre una questione di metodo che tuttavia è anche una questione politica ed istituzionale. Rivolgendosi alla Ministra Casellati, chiede di sapere quale sia l'atteggiamento del Governo in relazione al provvedimento in esame, sottolineando come il monocalmeralismo di fatto ormai sperimentato anche nell'*iter* di leggi ordinarie sia una pratica non utile, a maggior ragione se si tratta di proposte di riforma costituzionale. La sua domanda, in conclusione, è volta a comprendere se da parte del Governo vi sia una disponibilità a modifiche del disegno di legge in esame.

Filiberto ZARATTI (AVS), considerando del tutto pertinente la domanda del collega Mauri, si dichiara curioso di conoscere la risposta. La considera in verità una domanda inutile, ritenendo del tutto evidente che su una proposta di riforma costituzio-

nale così importante e radicale come quella in esame non si possa « espropriare » la Camera dei deputati del diritto di partecipare concretamente, di discutere e di modificare eventualmente il testo licenziato dal Senato. Chiede quindi al Presidente garanzie sui tempi di esame, richiamando un'agenzia di stampa secondo la quale la Ministra Casellati avrebbe espresso l'auspicio di una celere approvazione del disegno di legge. Dichiaro dunque di essere preoccupato per tale auspicio, perché, in particolare quando si tratta della Costituzione del Paese, occorre garantire a tutte le deputate e a tutti i deputati gli elementi per discutere, per esaminare le diverse proposte in campo e anche modificare il testo. Nel ribadire quindi l'esigenza di tempi congrui di discussione e di approfondimento, si augura che non si parta in modo sbagliato, discutendo sin d'ora del termine di approvazione del disegno di legge. Ritiene che il provvedimento debba essere approvato quando a giudizio di tutti, e naturalmente anche della maggioranza, di cui nessuno disconosce le funzioni, sarà pervenuto al punto giusto di esame. Nel far presente in conclusione che sussistono tuttora diverse questioni da chiarire, si affida alla presidenza per assicurare tempi congrui di esame.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, fa presente al collega Zaratti che l'articolazione dei tempi di esame dei progetti di legge costituzionale in esame sarà definita – come di consueto – in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Carmela AURIEMMA (M5S) dichiara di condividere le preoccupazioni dei colleghi, che sono frutto anche della recente esperienza dell'esame del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Rammenta che nel corso dell'esame di quel disegno di legge sono stati esaminati in Commissione solo il 20 per cento degli emendamenti presentati ed è stato subito chiaro che la maggioranza non avrebbe accolto modifiche al testo approvato dal Senato, giungendosi persino al mancato riconoscimento dell'avvenuta approvazione di un emenda-

mento. Evidenziando che, se con quella riforma il Governo è significativamente intervenuto sulla forma di Stato, con quella in esame si modifica radicalmente la forma di governo, sottolinea come tale modifica sia strettamente connessa al tema della legge elettorale. Chiede quindi che siano date garanzie non solo di tempi congrui di discussione, ma anche della possibilità di apportare modifiche al testo.

Federico FORNARO (PD-IDP), ringraziando il Presidente per la relazione e la Ministra per la presenza ai lavori della Commissione, fa presente che non ci si trova dinanzi a un intervento minimale sulla Costituzione, bensì a una riforma che interviene significativamente sulla forma di governo, innovandola in modo radicale. Sottolinea in particolare come, per la prima volta nella storia delle riforme costituzionali, il disegno di legge all'esame della I Commissione preveda la costituzionalizzazione della legge elettorale, con rimandi strutturali alla legge, ad esempio attraverso la previsione di un premio di maggioranza e di un effetto di trascinarsi dell'elezione del Presidente del Consiglio sulla composizione di Camera e Senato. Fa presente che solo la Spagna ha in Costituzione un riferimento specifico alla legge elettorale, mentre generalmente in altri ordinamenti ci si limita a richiamare alcuni principi generali che la legge elettorale deve rispettare, come ad esempio il principio di proporzionalità.

Nel ricordare che in recenti dichiarazioni di stampa la Ministra avrebbe affermato che sono in corso elaborazioni della legge elettorale, avverte la Ministra e la maggioranza che il Partito democratico non accetterà di passare alla fase emendativa della riforma costituzionale fino a quando il Governo non presenterà almeno un testo base di legge elettorale, ritenendo i due provvedimenti strettamente connessi e la legge elettorale essenziale per dare un giudizio complessivo della riforma costituzionale. Infatti, essendo la legge elettorale una legge ordinaria, è proprio nella fase di approvazione della riforma costituzionale che si potrebbero porre dei vincoli alla legge ordinaria elettorale per limitare even-

tuali possibili distorsioni; rammenta infatti che la legge elettorale può sempre essere cambiata da una nuova maggioranza parlamentare e proprio per questo la riflessione sul possibile contenuto della legge elettorale potrà fare emergere l'esigenza di apportare aggiustamenti e correzioni al testo del Senato, proprio al fine di maggiori garanzie per tutti. Ritiene quindi impossibile pensare che le due leggi, in quanto poste a livelli diversi nella gerarchia delle fonti, possano viaggiare su binari che non si incrociano e conseguentemente chiede che non sia fissato un termine per la presentazione di emendamenti alla riforma costituzionale fintanto che non sarà presentato anche il disegno di legge elettorale. In merito, per quanto riguarda il ramo del Parlamento presso il quale sarà presentato tale disegno di legge, auspica che siano evitate umiliazioni alla Camera dei deputati. Si associa quindi alla domanda posta dall'onorevole Mauri circa la disponibilità del Governo ad accettare modifiche al testo approvato in Senato, avvertendo che, se vi sarà indisponibilità, l'atteggiamento delle opposizioni sarà conseguente. Invita quindi la maggioranza ad evitare forzature – simili a quelle viste nell'esame dell'autonomia differenziata – che ledono la dignità del Parlamento.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, prima di dare la parola al Ministro Casellati intende rispondere, in qualità di Presidente della Commissione, alle questioni sollevate. In primo luogo, tornando sulla la questione relativa alle tempistiche e modalità di esame dei progetti di legge costituzionale, fa presente nuovamente che esse saranno definite in sede di Ufficio di presidenza.

Ricorda, ad ogni modo, che si è in parte già discusso sull'andamento dei lavori, con particolare riferimento allo svolgimento di audizioni, in relazione alle quali si è convenuto di fissare, per la giornata di domani, il termine per l'indicazione dei soggetti da ascoltare. Rivolgendosi poi all'onorevole Fornaro, rammenta che le stesse audizioni dovranno fornire elementi di chiarimento circa i rapporti tra la riforma costituzionale in esame e la legge elettorale. Fa

presente altresì che dopo le audizioni avrà luogo la discussione generale, nel corso della quale ciascun deputato potrà esprimere la propria posizione, anche in ordine alla legge elettorale, alla quale del resto, come dichiarato dal Ministro Casellati, il Governo sta lavorando.

Rispetto alla questione posta dall'onorevole Mauri, rassicura di non aver ricevuto alcuna specifica indicazione dal Governo ed evidenzia come la I Commissione debba svolgere pienamente il proprio ruolo.

Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel sottolineare preliminarmente che al Senato il disegno di legge costituzionale è stato esaminato in modo approfondito per circa 6 mesi, rassicura i parlamentari del fatto che i tempi di conclusione dell'esame alla Camera sono nella disponibilità non del Governo ma della Camera stessa. Prende comunque atto del fatto che la Commissione ha già deciso di svolgere un ciclo di audizioni, chiedendo ai gruppi di indicare costituzionalisti ed esperti da audire.

Sulla legge elettorale fa presente di aver dichiarato alla stampa che avrebbe studiato la riforma esaminando come punto di partenza il modello del c.d. *Mattarellum*, e quindi la forma mista di proporzionale e maggioritario, con l'obiettivo di realizzare un bipolarismo. Evidenzia che trattare di questo tema prima della presentazione del disegno di legge costituzionale, come suggerito anche nel corso dell'esame in Senato, non avrebbe avuto senso perché la legge elettorale avrebbe condizionato anche il dibattito sulla riforma costituzionale.

Per quanto riguarda l'apertura del Governo a eventuali modifiche al testo, rammenta anzitutto il percorso che l'ha condotta alla presentazione del disegno di legge in Senato e le modifiche apportate all'originario disegno di legge in quel ramo. Ricorda anzitutto di aver svolto una ampia consultazione, durata quasi un anno, nel corso della quale ha sentito le opposizioni, le categorie economiche e i sindacati oltre che i costituzionalisti, al fine di acquisire il parere di tutti sulla migliore riforma da presentare alle Camere. In merito evidenzia che le consultazioni muovevano dall'e-

sigenza di garantire la stabilità dei Governi, quindi quella di raggiungere tale obiettivo con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio. Sottolinea come nel corso della storia repubblicana si siano avvicinati oltre 68 Governi, per una durata media di 14 mesi, e come, conseguentemente, della esigenza di riformare il Governo parlino da 40 anni tutte le forze politiche, come peraltro aveva previsto già Perassi in Assemblea costituente quando, presentando il famoso ordine del giorno, richiamava l'esigenza di inserire in Costituzione elementi di stabilizzazione per evitare le degenerazioni del parlamentarismo. Per questa ragione fa presente che la riforma di oggi non riguarda il solo centro-destra, né è a favore del centro-destra, ma è nell'interesse di tutto il Paese perché le conseguenze del mancato funzionamento dell'attuale forma di governo, e della conseguente instabilità sono note: mancanza di autorevolezza a livello internazionale, impossibilità di realizzare politiche ad ampio raggio e anche 275 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico.

Afferma che il testo arrivato alla Camera non è blindato, così come non era blindato il testo presentato al Senato, sottolineando come la sua assenza di pregiudizi ideologici sia testimoniata anche dall'originario contenuto del disegno di legge costituzionale nel quale, proprio in esito alle ampie consultazioni svolte, aveva già accolto le indicazioni tanto delle opposizioni quanto dei costituzionalisti. Rammenta infatti che nel programma di governo era previsto il semipresidenzialismo alla francese, rispetto al quale tanto il Movimento 5 Stelle quanto il Partito democratico hanno da subito espresso netta contrarietà, motivata dalla convinzione che l'elezione diretta del Presidente della Repubblica avrebbe privato il Capo dello Stato della sua attuale funzione di garanzia; ricorda quindi che, come punto di caduta e per accogliere le opinioni delle opposizioni, il disegno di legge del Governo preveda l'elezione diretta del *premier*, ritenendo che questa sia la strada da perseguire per realizzare l'obiettivo della stabilità del Go-

verno. Convinta che ciò sia emblematico della sua apertura al dialogo, si chiede cosa in realtà le opposizioni intendano per dialogo; a suo avviso, infatti, quando si dialoga ci si viene incontro e, nel rispetto di un complessivo quadro armonico, si concordano modifiche al testo. Chiede però che il dialogo non si trasformi in monologo delle opposizioni, come è avvenuto in Senato con la presentazione di oltre 2.000 emendamenti, tanto in Commissione quanto in Assemblea, prevalentemente ostruzionistici.

Ricordando infine come l'elezione diretta del Presidente del Consiglio fosse stata già proposta da Mortati e, molto più recentemente, da Cesare Salvi nell'ambito della c.d. Bicamerale D'Alema, si dichiara aperta a eventuali modifiche al provvedimento, se volte a giungere a un testo condiviso.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, sottolinea come il Ministro Casellati sia stata chiara sulla possibilità di apportare modifiche al testo.

Matteo MAURI (PD-IDP) auspica sentitamente che vi sia disponibilità sostanziale, oltre che formale, a modificare il testo del disegno di legge costituzionale presentato dal Governo, attraverso tempi e modalità di esame approfonditi.

Svolgendo una prima considerazione, dichiara che il tema non può essere quello di una disponibilità a modificare il provvedimento in esame solo ove le modifiche siano nella direzione auspicata dal Governo, pena l'impossibilità di una vera sintesi.

Ricorda che nell'incontro tenutosi tra esponenti del Partito democratico e la Ministra Casellati si svolse una discussione teorico-pratica che prese in considerazione le esperienze della « prima » e della « seconda » Repubblica. In tale sede la Ministra Casellati si disse disponibile al vaglio di tutti i « modelli » possibili, ponendo tuttavia il vincolo dell'elezione diretta. Rileva come il Partito democratico sia assolutamente disponibile ad un confronto volto all'individuazione di soluzioni che offrano

maggiore continuità e stabilità al Governo, osservando che si è fatto promotore di cambiamenti istituzionali nel recente passato. Tuttavia, sottolinea come si riduca drasticamente lo spazio di scelta e si precluda la possibilità di una sintesi, laddove il cambiamento debba necessariamente passare per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio o del Presidente della Repubblica. Domanda dunque alla Ministra se sia possibile riconsiderare l'impostazione della riforma.

Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'onorevole Mauri ricordando come nell'incontro dallo stesso richiamato avesse indicato con chiarezza due paletti: da un lato, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica; dall'altro, maggiore stabilità per il Governo. Rammenta quindi di aver rinunciato a quello che era indicato come obiettivo nel programma di Governo, a fronte della contrarietà manifestata dal Partito democratico all'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Sottolinea, ad ogni modo, che oltre alla Bicamerale D'Alema del 1999 vi sono stati, nel recente passato, ulteriori progetti di revisione costituzionale, tra i quali ricorda quelli presentati nel 2018 dall'onorevole Ceccanti e dal senatore Parrini, appartenenti al Partito democratico, che prevedevano l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Comprendendo che possa esservi un ripensamento politico, dichiara tuttavia di non accettare un veto aprioristico sull'elezione diretta, né del Presidente della Repubblica, cui ha rinunciato, né del Presidente del Consiglio, su cui ha virato a fronte delle posizioni emerse nell'incontro menzionato.

Filiberto ZARATTI (AVS) si dichiara in totale disaccordo con le considerazioni svolte dalla Ministra Casellati. In particolare, fa presente che la contestata « instabilità » dei Governi italiani non ha precluso al Paese di diventare la settima potenza industriale al mondo, pur partendo da una condizione economica drammatica all'esito della seconda guerra mondiale. Per altro verso, osserva che, seppur sia vero che vi sono

stati frequenti cambi di Governo, il nostro Paese è stato, per oltre cinquant'anni, il più stabile politicamente in Europa.

Manifesta la propria disponibilità ad un confronto politico finalizzato al miglioramento dei progetti di legge costituzionale in esame, purché non si ponga a monte il vincolo dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio o del Presidente della Repubblica.

Al riguardo, invita il Governo e la maggioranza a considerare l'attuale grave situazione politica negli Stati Uniti e in Francia, le cui forme di presidenzialismo e semi-presidenzialismo, non più al passo coi tempi, costituiscono i principali modelli di riferimento per l'attuale Governo italiano. Inoltre, segnala che l'esperienza dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio vi è stata solamente in Israele, e ha avuto vita brevissima.

Sottolinea che vi sono numerose questioni che necessitano di essere valutate con maggiore maturità e consapevolezza. Condivide le preoccupazioni espresse dal collega Fornaro sulla legge elettorale, non affatto accessoria se si considera che nel disegno di legge costituzionale presentato dal Governo si fa riferimento non tanto ad un sistema elettorale maggioritario, quanto, in modo espresso e inopportuno, ad un premio di maggioranza.

Per quanto riguarda i passati tentativi di riforma costituzionale, ricorda alla Ministra che tutti sono stati bocciati dal corpo elettorale che ha dimostrato di prediligere ancora la forma di governo parlamentare.

Infine, si dichiara disponibile a collaborare alla riforma purché si riparta dall'inizio con uno spirito di maggiore collaborazione; in caso contrario preannuncia da parte del suo gruppo una strenua opposizione.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, per quanto riguarda l'auspicio dell'onorevole Fornaro, circa la presentazione alla Camera del disegno di legge di riforma della legge elettorale, afferma che rivolgerà al Governo una specifica richiesta in tal senso.

Carmela AURIEMMA (M5S), nel ringraziare la Ministra per il suo intervento e per la dichiarazione di apertura ad eventuali modifiche al testo, intende sin d'ora contestare uno dei presupposti del ragionamento del Governo. Ritiene infatti che la condivisibile esigenza di rafforzare la governabilità non debba per forza comportare un trasferimento della rappresentanza dal Parlamento a un organo monocratico come il Presidente del Consiglio, ma possa invece essere perseguita con altri strumenti, quali la sfiducia costruttiva o la possibilità per il Premier di revocare singoli ministri, e dunque senza la previsione di elezione diretta del Capo del Governo.

Federico FORNARO (PD-IDP), valutando positivamente l'atteggiamento della Ministra, che non ha negato aprioristicamente modifiche al testo, esclude che ragionevolmente ciò possa comportare il cambiamento di aspetti strutturali della riforma, quasi che alla Camera sia possibile ripartire da zero e annullare il lavoro svolto al Senato; auspica però che, almeno, si possa intervenire sugli aspetti che al Senato non sono stati chiariti, considerato che la doppia lettura serve proprio a questo. Ad esempio, ritiene che uno degli aspetti che dovrà essere approfondito sia quello della partecipazione all'elezione del Presidente del Consiglio degli italiani residenti all'estero che, attualmente, per le elezioni politiche, con il loro voto esprimono solo 8 deputati e 4 senatori e dunque non hanno lo stesso peso degli elettori residenti in Italia. Ritiene che questa sia una delle questioni che non possono essere lasciate alla disciplina della legge ordinaria.

Nel ricordare poi che l'esame del disegno di legge in Senato è durato 6 mesi, senza voler utilizzare tale dato come parametro, evidenzia che in un sistema bica-

merale paritario anche alla Camera dei deputati dovranno essere garantiti tempi ragionevoli per fornire il proprio contributo al testo. Esorta quindi la maggioranza ad evitare iniziative quali la calendarizzazione del provvedimento in Aula già a fine settembre, pena il venir meno della correttezza dei rapporti.

Infine, auspica che sulla legge elettorale, alla cui entrata in vigore la norma di chiusura del disegno di legge condiziona l'applicazione della riforma costituzionale, sia possibile lavorare tutti insieme.

Alessandro URZÌ (FDI), rinviando alla fase della discussione generale l'espressione delle proprie considerazioni di merito, riconosce al Ministro un approccio mai pregiudiziale e sempre aperto al confronto e si dice convinto del fatto che la Commissione svolgerà un'ampia attività istruttoria. In merito, nel sottolineare come la maggioranza si riconosca pienamente nel testo approvato dal Senato, che assicurerà al Paese la stabilità di Governo essenziale per portare avanti politiche efficaci, rivendica il diritto della stessa maggioranza a vedere concluso l'esame del provvedimento in tempi adeguati. Per quanto riguarda la calendarizzazione in Assemblea, alla quale ha fatto cenno il collega Fornaro, rammenta che ciò rientra nelle competenze della Conferenza dei Presidenti di gruppo. In conclusione, ringrazia il Ministro per la partecipazione ai lavori della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, associandosi ai ringraziamenti al Ministro, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.40.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè e C. 1851 Cavandoli ..... 21

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè e C. 1851 Cavandoli (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 21

ALLEGATO (*Nuovo testo della proposta di legge C. 1835 Mulè adottato come testo base*) ..... 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 22

#### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 4 luglio 2024.*

**Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.**

**C. 1835 Mulè e C. 1851 Cavandoli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 8.30 alle 8.40.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 4 luglio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.**

**C. 1835 Mulè e C. 1851 Cavandoli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2024.

Antonino MINARDO, *presidente*, fa presente come nella riunione del Comitato ristretto svoltasi nella giornata odierna sia stato elaborato un nuovo testo della proposta di legge C. 1835 Mulè, condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, ai fini dell'adozione del testo base.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, illustra sinteticamente il nuovo testo della proposta di legge C. 1835 elaborato su suo impulso dal Comitato ristretto, evidenziando, in primo luogo, come, al comma 2 dell'articolo 1 del nuovo testo, nel recepire una proposta di modifica della deputata Cavandoli, sia stata prevista, nell'ambito delle cerimonie pubbliche organizzate per la celebrazione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale, la possibilità di deporre una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma.

Evidenzia altresì come, dando seguito alle osservazioni del collega De Maria, sia stato precisato, al comma 1 dell'articolo 1, come l'istituenda Giornata abbia il fine di conservare la memoria di coloro che furono internati a causa del loro rifiuto di collaborare non solo con lo Stato nazionalsocialista, ma anche con la Repubblica Sociale Italiana.

Nel recepire i rilievi del deputato Pellegrini, inoltre, al comma 1 del medesimo articolo 1 è stato aggiunto un periodo che prevede come l'istituenda Giornata abbia lo scopo di onorare anche la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana, dopo la firma dell'armistizio.

Precisa, infine, come le ulteriori modifiche del testo siano volte a garantire e rafforzare la neutralità finanziaria del provvedimento.

Evidenzia con grande soddisfazione come il nuovo testo della proposta di legge C. 1835 sia condiviso da tutti i Gruppi parlamentari e, pertanto, propone che la Commissione lo adotti come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato*).

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 1835.

La Commissione delibera, all'unanimità, di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 1835 Mulè, predisposto dal Comitato ristretto.

Antonino MINARDO, *presidente*, informa che tutti i Gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo adottato come base; pertanto, avverte che esso sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Ricorda inoltre come la proposta di legge C. 1835, precedentemente sottoscritta da lui stesso e dai deputati Bicchielli, Malaguti, Chiesa, Padovani, Loperfido e Bagnasco, sia stata oggi sottoscritta anche dai deputati De Maria, Cavandoli, Carrà, Polo, Ciaburro e Comba. Fa presente altresì come anche i deputati Graziano e Pellegrini, impossibilitati a partecipare all'odierna seduta, abbiano manifestato l'intenzione di sottoscrivere la medesima proposta di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

ALLEGATO

**Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè e C. 1851 Cavandoli.**

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1835 MULÈ  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi» al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, dove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Con l'istituzione della Giornata si intende onorare anche la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana, dopo la firma dell'armistizio.

2. Per celebrare la Giornata di cui al comma 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie pubbliche per il conferimento della medaglia di cui al comma 3 e per la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma, nonché incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni per diffondere la conoscenza, il valore storico, militare e morale della vicenda

degli internati italiani nonché il ricordo delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra, dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione affinché si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni.

3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1 è conferita la medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive per il coinvolgimento pubblico, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all'articolo 1.

2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri di cui al medesimo comma 1, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca con funzioni di coordinamento nonché l'Associazione nazionale ex internati (ANEI).

3. Alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma

2, partecipano altresì le associazioni di cui al comma 2 con le medesime modalità.

Art. 3.

1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Atto n. 170 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	25
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 4 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.*

#### La seduta comincia alle 16.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.**

**Atto n. 170.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 1° agosto 2024. Segnala altresì che l'atto non è al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata e del parere del Garante per la protezione dei dati personali e che, pertanto, la Commissione può iniziarne l'esame, ma non potrà concluderlo finché tale documentazione non sarà trasmessa. Invita quindi il

relatore, onorevole Congedo, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, ricorda, in primo luogo, che lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 2023).

Rammenta che la legge delega, all'articolo 1, comma 6, dispone che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 (24 mesi dall'entrata in vigore dalla legge delega) o 4 (proroga di 90 giorni del termine di delega nell'ipotesi in cui termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente), nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Rileva che l'articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto

legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo.

In dettaglio viene introdotta una specifica sanzione nell'ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali; vengono precisati alcuni effetti dell'adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni; vengono introdotte alcune precisazioni in merito alla disciplina di favore prevista per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale; viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini per l'accertamento previsti *ex lege* e vengono introdotte infine delle modifiche in materia di requisiti soggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti.

L'articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. In particolare vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l'applicazione degli indici ISA; vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre; si modificano i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori; sono modificate le modalità per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025); vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica, sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES; vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto

fiscale; viene infine chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati.

L'articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024. In particolare, è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; sono modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d'impresa, nonché ai fini dell'individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

Marco OSNATO, *presidente*, ricollegandosi a quanto convenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri, ricorda che nel corso della prossima settimana potrà avere luogo un ciclo di audizioni sul provvedimento, da svolgersi congiuntamente alla 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	30

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 4 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

#### La seduta comincia alle 15.55.

**DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.**

**C. 1937 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, ricorda che il decreto-legge all'esame della Commissione reca una serie di rilevanti disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e di investimenti di interesse strategico, nonché per garantire l'efficienza del procedimento penale e tutelare gli investimenti delle associazioni e delle società sportive.

Provvede poi a dare conto in sintesi del contenuto del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni approfondimento.

L'articolo 1, al comma 1, introduce una disciplina di aggiornamento dei piani eco-

nomico-finanziari relativi alle società concessionarie autostradali con periodo regolatorio in scadenza nel corso dell'anno 2024, al fine di prevedere che l'aggiornamento dei piani, sulla base delle proposte presentate entro il termine del 31 luglio 2024, sia perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Il comma 2 prevede inoltre alcune modifiche normative volte a ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi.

L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Sono, in particolare, introdotte disposizioni volte a: chiarire le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione (lettera a, n. 1.1); aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo, che può avvenire anche per fasi costruttive (lettera a, n. 1.2); esplicitare che il costo del progetto deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente (lettera a, n. 2); chiarire alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi, anche al fine di prendere in considerazione solamente i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno (lettera a, nn. 3.1 e 3.2); prevedere che la quantificazione del-

l'importo aggiornato del contratto con il contraente generale sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale (lettera a, n. 4); precisare che l'approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), di osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), del progetto definitivo e di altri documenti dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024 (lettera b); specificare che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (lettera c).

L'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, prevedendo l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, nonché a quelli individuati nell'Allegato I al decreto in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge, tra cui segnala quelli operanti con riguardo alle autostrade A24 e A25, al Porto di Piombino, al MOSE, al sistema idrico del Gran Sasso, all'intervento denominato « Strada Statale n. 38, Variante di Tirano, Lotto n. 4-Nodo di Tirano », alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Come precisato nel preambolo del decreto, si intende, pertanto, procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari, in un'ottica di efficientamento dell'operato degli stessi e dell'utilizzo delle risorse disponibili. La norma disciplina i criteri nel rispetto dei quali è predisposto il piano di razionalizzazione, consistenti nella riduzione del numero dei commissari, nell'individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finan-

ziaria, nella revoca dei commissari nominati, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, e nella nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari (comma 2). Vengono dettate disposizioni volte a disciplinare la procedura applicabile per le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 3). La disposizione, inoltre, demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, il compito di individuare le opere relative ai progetti di realizzazione delle opere della rete TEN-T (dall'acronimo dell'inglese *Trans-European Transport Network*) per cui si renda necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, e dispone che tali commissari straordinari sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.a.) e ANAS S.p.a. (comma 5). Infine, si prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e la disciplina dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri (commi 6, 7 e 8).

L'articolo 4 consente al Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia di conferire incarichi di livello dirigenziale generale, stipulare contratti di collaborazione e deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario, al fine di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità. Il medesimo Presidente può inoltre avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche. Al comma 4 si prevede inoltre un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

L'articolo 5 autorizza, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, un finanziamento complessivo di 393 milioni per il periodo 2024-2034, per consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone (comma 1), e una spesa di 150 milioni per l'anno 2024, per la messa in sicurezza e l'ammodernamento

mento del sistema idrico del Peschiera (comma 2). Vengono inoltre prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Al finanziamento della spesa si provvede mediante il versamento delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si dispone inoltre l'apertura di una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ed una autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata alla realizzazione dell'intervento « Livorno – Caserma Tuscania – Sede del Gruppo intervento speciale (I Lotto) » (comma 3).

L'articolo 6 prevede che, al ricorrere di determinate circostanze, sia possibile autorizzare l'erogazione delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento degli stessi mutui, al fine di assicurare il completamento delle opere ammesse al contributo o destinarie dei mutui.

L'articolo 7 reca diverse misure per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani. In particolare, si prevede la nomina di un commissario straordinario che subentra in tutti i rapporti al prefetto di Genova, dotato di speciali poteri derogatori e di personale, al fine di attuare una serie di interventi, da prevedersi in uno specifico atto di programmazione finalizzato alla valorizzazione delle aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. sito nel comune di Cogoleto. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della falda e di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7 è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. L'approvazione dei progetti, da parte del Commissario Straordinario, costituisce, ove occorra, variante agli

strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

L'articolo 8 provvede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>. Sono istituiti due nuovi organi autonomi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS (dall'acronimo dell'inglese *Carbon Capture and Storage*) e ne sono disciplinati i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi.

L'articolo 9 destina 70 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027, per il completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e 50 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029, a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

L'articolo 10 reca misure urgenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, volte a sostenerne la presenza nel continente africano, tenuto conto dell'esigenza di costruire partenariati stabili e di lungo periodo. In particolare, ai commi da 1 a 4, si introduce un nuovo strumento finanziario, nell'ambito del fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981, specificamente dedicato alle imprese che operano in Africa. Per tale nuovo strumento è previsto l'impiego di fondi fino a un massimo di 200 milioni, a valere sulle risorse già presenti nel fondo rotativo. Sono ammessi cofinanziamenti a fondo perduto, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi (fino al 20 per cento per le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno). Ai commi da 5 a 12 dell'articolo 10, si dettano disposizioni concernenti il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del cosiddetto Piano Mattei. In particolare, si autorizza Cassa depositi e prestiti

S.p.A. (CDP) a concedere finanziamenti, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, sotto qualsiasi forma, anche mediante strumenti di debito subordinato e anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, in coerenza con detto Piano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero. Tali finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 400 milioni, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento. L'articolo disciplina l'istruttoria, la sottoscrizione del finanziamento e la relazione sull'andamento degli interventi finanziati, oltre a provvedere alla copertura finanziaria. Si prevede inoltre l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), per determinare l'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei. Infine, si rifinanzia per euro 50 milioni per l'anno 2024 il Fondo rotativo per operazioni di *venture capital*.

L'articolo 11 reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale in materia di giudizio in cassazione finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso. Come riportato nella relazione illustrativa, le modifiche sono legate all'applicazione della nuova disciplina del procedimento in Cassazione introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia), che ha previsto il ricorso al rito cartolare per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024.

L'articolo 12 differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza

dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti, costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale, per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità, anche mediante rinnovo, al fine precisato nelle relazioni di accompagnamento del decreto di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive.

Infine, l'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Pertanto, il decreto-legge è entrato in vigore il 30 giugno 2024.

In conclusione, ribadisce l'importanza del provvedimento all'esame della Commissione e delle norme in esso contenute.

Marco SIMIANI (PD-IDP), in virtù dell'importanza per il Paese delle tematiche interessate, sottolinea la necessità di un'attenta analisi del decreto che – in ragione dell'ampiezza delle materie trattate – definisce *omnibus*. Si interroga poi sulle motivazioni del coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità in merito ad alcune attività di carattere non sanitario previste dal provvedimento. Per tali ragioni, rileva l'opportunità di svolgere gli opportuni approfondimenti nell'ambito dell'istruttoria legislativa.

Mauro ROTELLI, *presidente*, segnala che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che è convocata dopo l'odierna seduta, si discuterà della prosecuzione dell'esame del disegno di legge. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 4 luglio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.20.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti della Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi e del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica .....	31
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti della Direzione generale per le nuove tecnologie abilitanti del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> .....	32
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti del Ministero della difesa .....	32
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti di Rete delle professioni tecniche .....	32
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei geologi .....	32
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti dell'Ordine dei geologi della Sardegna .....	32
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti di Confindustria Cisambiente e AssoAmbiente .....	32
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 4 luglio 2024.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di**

**interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti della Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi e del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.20.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti della Direzione generale per le nuove tecnologie abilitanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.30.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti del Ministero della difesa.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 16.45.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti di Rete delle professioni tecniche.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.45 alle 16.50.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei geologi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 16.55.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti dell'Ordine dei geologi della Sardegna.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.55 alle 17.

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti di Confindustria Cisambiente e AssoAmbiente.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.15.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 4 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.*

**La seduta comincia alle 17.15.**

**DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.**

**C. 1930 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2024.

Ilaria CAVO, *presidente*, ricorda che il ciclo di audizioni informali sul provvedimento si è appena concluso. Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendano intervenire per il seguito del dibattito.

Francesca GHIRRA (AVS) ritiene che l'intenso ciclo di audizioni appena concluso abbia proposto una serie di importanti spunti per migliorare taluni aspetti del provvedimento all'esame che considera rilevante, in specie per le sue ricadute in termini sia occupazionali per diverse regioni, in particolare la Sardegna, sia per l'impulso che potrebbe determinare al rafforzamento e alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Osserva tuttavia che il veicolo normativo utilizzato non è quello più consono, considerato che sulle problematiche in titolo non sembra evidente la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, e ritiene che sarebbe stato meglio passare attraverso un disegno di legge.

Sottolinea che ci sono ancora molti aspetti da mettere a punto, come anche suggerito da molti soggetti auditi, e auspica che i diversi rilievi fin qui segnalati possano essere accolti dal Governo e dalla maggioranza, come ad esempio, tra di essi, quelli segnalati dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica ascoltati oggi in audizione.

Si riserva, infine, di presentare opportuni emendamenti, riferiti anche alle puntuali osservazioni già evidenziate e invita, già da ora, il Governo a migliorare attraverso di essi il testo all'esame che, ribadisce,

potrebbe generare importanti ricadute sui territori.

Ilaria CAVO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato a giovedì 11 luglio 2024 alle ore 14.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.20.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio) .....	34
---	----

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 4 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.**

**C. 1946 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Carloni, impossibilitato a prendere parte alla seduta, segnala che la XIII Commissione Agricoltura inizia oggi l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica.

Venendo al contenuto del provvedimento in esame, ricorda che l'articolo 1 è finalizzato a fronteggiare la crisi econo-

mica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura a causa dalla guerra in Ucraina, con particolare riguardo al settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell'acquacoltura.

A tal fine, si prevede:

una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

l'ampliamento della platea delle imprese, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, includendovi anche le aziende e le imprese agro-silvo-pastorali, cui l'ISMEA concede la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine;

l'incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare (1 milione di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) nonché l'estensione degli obiettivi perseguiti dallo stesso Fondo, includendovi il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell'acquacoltura e tra gli interventi, la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati;

uno stanziamento di 5 milioni per la ristrutturazione delle imprese agricole del

settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino;

la destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu;

la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione;

la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*;

la riformulazione della disciplina specifica per il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli oltre che a quello della pesca e dell'acquacoltura;

la proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale può essere svolta, previa autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, l'attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati per il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali;

il differimento dei termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi dell'agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni i prodotti energetici;

l'abrogazione dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022 che prevede la

predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

Segnala che l'articolo 1-*bis* prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cosiddetta « Carta dedicata a te » per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici, mentre l'articolo 1-*ter* prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Ricorda che l'articolo 2 prevede per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione – pari al 68 per cento – dei premi e contributi a carico delle imprese agricole operanti in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché talune modifiche alla normativa relativa agli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni.

Segnala che l'articolo 2-*bis* reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Il comma 5 della stessa disposizione interviene in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale della regione Basilicata.

L'articolo 2-*ter*, al fine di rafforzare l'attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, prevede che anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l'INL abbia accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati trattate dall'INPS e autorizza l'Inps e l'Inail, per l'anno 2024, ad assumere, nuove unità di personale, mentre l'articolo 2-*quater* prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato e di monitorare e vigilare sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli.

L'articolo 2-*quinquies* istituisce, presso l'INPS, una banca dati degli appalti in agricoltura allo scopo di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo.

L'articolo 3 introduce:

sostegni alle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della « moria del kiwi » nel 2023;

l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole;

la riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di un milione di euro per incrementare la dotazione per il 2024 del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite;

l'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché della dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

la rideterminazione della dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*;

l'autorizzazione della spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite *cultivar* di olivo resistenti, nonché per le riconversioni

verso altre colture, al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*;

la previsione della possibilità per le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

Ricorda che l'articolo 3-*bis* prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli – disciplinati dalla normativa dell'Unione europea – e lo schedario viticolo.

Quanto all'articolo 4, esso introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto sono inserite alcune definizioni – « costo di produzione » e « costo medio di produzione » – si specifica che, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione e sono apportate modifiche al sistema sanzionatorio.

Segnala che l'articolo 4-*bis*, ridefinisce gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende, che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali.

L'articolo 4-*ter*, intende rafforzare le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti.

Per quanto concerne l'articolo 5, esso limita l'installazione degli impianti fotovol-

taici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:

i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;

le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse – secondo quanto precisato nel corso dell'esame presso il Senato – le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;

le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tale limitazione, secondo la riformulazione approvata presso il Senato del comma 2, non si applica ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'eser-

cizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

Viene, poi, disciplinata la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 5-*bis* contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole.

L'articolo 6, comma 1 rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Il comma 2-*bis* della stessa disposizione consente, sino al 31 dicembre 2028, la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo. Il comma 3 definisce i poteri del Commissario straordinario per il contrasto alla peste suina. La norma prevede anche il concorso del personale delle Forze armate all'attuazione delle misure per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. Il comma 3-*bis* interviene sulla disciplina degli strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria, stabilendo che per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*) è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna con l'esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento.

L'articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu.

Ricorda che l'articolo 8 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell'incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. Segnala che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute,

presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, è chiamata ad assicurare il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni del Commissario e può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 9, esso istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 9-*bis* prevede la riduzione della forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione, che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

L'articolo 9-*ter* reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche. In particolare, si interviene sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l'applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell'ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare.

L'articolo 9-*quater* reca disposizioni volte ad operare l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.A.), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La finalità di tale modifica dell'assetto istituzionale è da rinvenire nella

razionalizzazione del sistema di controllo. Nelle more dell'operazione, la norma in esame disciplina i trattamenti economici dei dipendenti di SIN, oltre a consentire una riorganizzazione interna ad AGEA.

Segnala che l'articolo 10 definisce il novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell'applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, stabilendo nuovi requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza. Estende, poi, dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (*Sus Scrofa*).

L'articolo 10-*bis* prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2024.

L'articolo 11 proroga la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti.

Ricorda che l'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 12-*bis* introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza.

Venendo all'articolo 13, comma 1, si prevede che l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva versate in apposito patrimonio destinato. Il comma 2 interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno

o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A. Il comma dispone che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di primarie istituzioni finanziarie senza applicazione delle disposizioni vigenti in materia di limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. Il comma 2-*bis*, introdotto durante l'esame presso il Senato, interviene sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti. Il comma 2-*ter*, introdotto anche esso presso il Senato, interviene sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.a., precisando che queste siano versate in un patrimonio destinato alle bonifiche ambientali e, solo ove queste siano completate e residuo disponibile, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

L'articolo 14 modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. La novella concerne esclusivamente i casi di revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza prevedendo che per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel caso in cui il Comitato tecnico regionale valuti che nel relativo rapporto di sicurezza emergano carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente, il medesimo Comitato dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non

superiore a quarantotto mesi per la trasmissione di un nuovo rapporto di sicurezza. Sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposto la limitazione o il divieto di esercizio. Viene, poi, abbreviata a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e si riconosce alle unità – nel limite numerico di 25 – di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni specialistiche, le indennità riservate al personale specialista.

L'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto « affitto ponte » nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali e, dall'altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria, per l'individuazione dell'affittuario.

L'articolo 15-*bis* si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente.

L'articolo 15-*ter* contiene la clausola di salvaguardia mentre l'articolo 16 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di domani e che la comunicazione in ordine alle ammissibilità degli emenda-

menti presentati è programmata alle ore 15 di lunedì 8 luglio.

Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede di posticipare alle ore 16.30 la comunicazione delle decisioni in ordine alle ammissibilità degli emendamenti presentati.

La Commissione concorda.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda, altresì, che, come concordato nella

riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 luglio, la votazione sul mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame avverrà martedì 9 luglio, prima dell'inizio delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.15.**

## **XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 4 luglio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
16.05 alle 16.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	42
Comunicazioni del presidente .....	42

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	42
Audizione di Luca Rossi, giornalista e scrittore ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	42

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 4 luglio 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.*

#### La seduta comincia alle 16.10.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

##### Comunicazioni del presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 2 luglio, ha convenuto di prorogare per ulteriori sei mesi la collaborazione a tempo parziale del maresciallo capo della Guardia di finanza Antonio Vita, in forza presso la DIA. La presidenza ha avviato le procedure previste per l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di

appartenenza, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva.

#### AUDIZIONI

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

##### Audizione di Luca Rossi, giornalista e scrittore.

*(Svolgimento e conclusione).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione Luca Rossi, giornalista e scrittore, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla strage di via D'Amelio.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i

lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Luca ROSSI, *giornalista e scrittore*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare quesiti Chiara COLOSIMO, presidente, i senatori Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S), Raoul RUSSO (FdI), Vincenza RANDO (PD-IDP), Salvatore SALLEMI (FdI), Walter VERINI (PD-IDP), e i deputati Sa-

verio CONGEDO (FdI) e Riccardo DE CO-RATO (FdI).

Luca ROSSI, *giornalista e scrittore*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia il dottor Rossi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 17.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	44
Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.	
Audizione del presidente e di altri rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	44
AVVERTENZA .....	45

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 4 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.*

**La seduta comincia alle 16.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.**

**Audizione del presidente e di altri rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione di Giuseppe Santoro, presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, accompagnato da Alfredo Granata, Direttore Generale, da Roberto

Lamonica, responsabile della Direzione Patrimonio e da Benedetta Pinto Pacelli, responsabile della Funzione Comunicazione e Relazioni Esterne.

Giuseppe SANTORO, *presidente INARCASSA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono inoltre Alfredo GRANATA, *Direttore Generale INARCASSA*, e Roberto LAMONICA, *responsabile della Direzione Patrimonio INARCASSA*, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il senatore Mario OCCHIUTO (FI-BP-PPE), il deputato Giorgio LOVECCHIO (M5S), nonché Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui rispondono Alfredo GRANATA, *Direttore Generale INARCASSA*, Giuseppe SANTORO, *presidente INARCASSA*, e Roberto LAMONICA, *responsabile della Direzione Patrimonio*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti di INARCASSA intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 17.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame di un'istanza inviata dal legale dell'on. Vittorio Sgarbi .....	3
AVVERTENZA .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla Parte II della Costituzione. C. 1354 Boschi e C. 1921 Governo, approvato in prima deliberazione dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	8
---	---

### IV Difesa

#### COMITATO RISTRETTO:

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè e C. 1851 Cavandoli .....	21
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 Mulè e C. 1851 Cavandoli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	21
--	----

<i>ALLEGATO (Nuovo testo della proposta di legge C. 1835 Mulè adottato come testo base)</i> .....	23
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
---	----

### VI Finanze

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Atto n. 170 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	25
---	----

### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

#### SEDE REFERENTE:

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	27
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	30
---	----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti della Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi e del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica .....	31
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti della Direzione generale per le nuove tecnologie abilitanti del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> .....	32
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti del Ministero della difesa .....	32
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti di Rete delle professioni tecniche .....	32
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei geologi .....	32
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti dell'Ordine dei geologi della Sardegna .....	32
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo) dei rappresentanti di Confindustria Cisambiente e AssoAmbiente .....	32

## SEDE REFERENTE:

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
---	----

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
---	----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
---	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	42
Comunicazioni del presidente .....	42

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	42
-----------------------------------	----

Audizione di Luca Rossi, giornalista e scrittore (*Svolgimento e conclusione*) ..... 42

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 44

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

Audizione del presidente e di altri rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 44

AVVERTENZA ..... 45

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*19SMC0097910\*